

Art. 19 NUOVO
ZONE NON SERVITE

- 1. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.**
- 2. In sede di prima applicazione e sino alla avvenuta nuova individuazione della zona di raccolta, previa mappatura dei punti di raccolta da effettuare da parte del gestore del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, trova applicazione quanto disposto in merito dal vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.**
- 3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 23 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.**
- 4. Per le zone nelle quali viene istituito il servizio di raccolta "porta a porta", a decorrere dalla data di attivazione del servizio, non trova applicazione la riduzione di cui al comma 1.**
- 5. Per il primo anno di applicazione del servizio "porta a porta" la riduzione di cui al comma 1, per le zone interessate dal predetto servizio, trova applicazione in misura proporzionale ai mesi durante i quali il servizio non è ancora operante**

Art. 19 PREVIGENTE
ZONE NON SERVITE

- 1. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.**
- 2. In sede di prima applicazione e sino alla avvenuta nuova individuazione della zona di raccolta, previa mappatura dei punti di raccolta da effettuare da parte del gestore del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, trova applicazione quanto disposto in merito dal vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 23 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.**

Art. 24 NUOVO
RISCOSSIONE

- 1. La riscossione della Tassa rifiuti viene effettuata mediante l'Agente per la Riscossione di cui al D.Lgs. 112/99 e s.m.e.i.**
- 2. Per le annualità precedenti al 2017, per le quali il Comune ha proceduto all'invio dei modelli di pagamento per la prima fase di riscossione ordinaria, le fasi successive vengono gestite mediante ruolo esattoriale non coattivo.**
- 3. In alternativa a quanto disposto al comma 1, la Tassa rifiuti può essere riscossa direttamente dal Comune, anche solo per la fase di riscossione ordinaria, mediante**

modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997 n. 241.

- 4. In tal caso il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto per tassa e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.**
- 5. Il Comune, nell'ipotesi di cui al comma 3, provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.**
- 6. Le scadenze ed il numero delle rate sono stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale che stabilisce le tariffe della Tassa.**
- 7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.**

Art. 24 *PREVIGENTE* RISCOSSIONE

1. La Tassa rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997 n. 241.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto per tassa e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Per l'anno 2014 la scadenza ed il numero delle rate sono stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale che stabilisce le tariffe della Tassa.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.
6. Qualora norma di legge lo consentano la riscossione potrà essere affidata all'Agente per la Riscossione di cui al D.Lgs. 112/99 e s.m.e.i.